

Richiesta di ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 della Legge 68/99
sostituito **dall'art. 1, comma 37, lett c) della legge 24 dicembre 2007, n.247**

(richiesta da presentare una sola volta, ad assunzione effettuata e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione)*

(Intestazione Azienda)

Spett.le Provincia di Milano
Dir.ne C.le sviluppo economico formazione e lavoro
Settore Lavoro
Servizio per l'occupazione dei Disabili
Ufficio Agevolazioni, stanza 207
Via Jenner, 24
20159 **Milano**

Il/la sottoscritto/a. in qualità di legale rappresentante
della Società.....

Cod. Fiscale..... Partita I.V.A.

Con sede in
Via n. cap. comune prov.

Settore attività CCNL

Referente aziendale tel.: fax.:

premesse che:

▶ in data ha stipulato **convenzione** ex art. 11, **nr.** con la Provincia di
Milano per programmare l'assunzione di lavoratori disabili da inserire nel tessuto produttivo
aziendale a copertura dell'aliquota d'obbligo entro il periodo dal al,
e che, all'interno del programma di assunzione di cui alla suddetta convenzione,

▶ in data ha :

assunto con **nulla osta n.** che si allega in copia;
comunicazione di assunzione del

▶ il/la Sig./ra
cognome nome
nato/a a il

Codice Fiscale

Percentuale disabilità: _____ di natura psichica/intellettiva: SI NO

▶ con il seguente tipo di contratto: tempo **INDETERMINATO**
 tempo pieno Tempo parziale (n. ore sett.)

▶ per la medesima assunzione
l'Azienda usufruisce di disoccupato di lunga durata % scadenza
 mobilità % scadenza
Altre agevolazioni per : altro: (specificare) % scadenza

/..

CHIEDE, con riferimento al Fondo anno 200....

per la predetta assunzione, l'ammissione alla/e sotto indicata/e agevolazione/i previste dall'art. 13 della L.68/99, sostituito dall'art 1, comma.37, lett. c) della L. 247/2007, **nei limiti delle disponibilità** delle risorse assegnate a codesta Provincia:

| | | | |
|--|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Contributo di parte del costo salariale nella misura non superiore al | <input type="checkbox"/> | 60 % → Patologia di natura intellettuale e/o psichica % | |
| | <input type="checkbox"/> | 60 % → Invalidità superiore al 79% (o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 23/12/1978, n. 915 e succ. modificazioni) | ... % |
| | <input type="checkbox"/> | 25 % → Invalidità compresa tra il 67% ed il 79% (o minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con DPR 23/12/1978, n. 915 e succ. modificazioni) | ... % |

| | |
|--|-----|
| ▪ Costo salariale mensile Lordo* (vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta) | € |
| x nr. mensilità previste dal contratto | nr. |

= **Costo salariale** Annuo Presunto
corrispondente ad un intero anno di lavoro (365 gg)
 ancorché il lavoratore sia stato assunto nel corso dell'anno. €
importo da esporre al 100%

**Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione al posto di lavoro considerato, che comprende: a) La retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta; b) I contributi di sicurezza sociale obbligatori, quali gli oneri previdenziali, ivi comprese le somme versate a titolo di premi assicurativi INAIL. (Reg. CE 2204, art. 2, sostituito dal Reg. CE n. 800 del 6 agosto 2008, art. 2 numero 15)*

I dati sopra richiesti, sono da riferirsi, prima, al costo salariale complessivo lordo **mensile** del contratto individuale di lavoro, e poi alla somma complessiva, presunta, di costo salariale **annuo**, **tenendo presente che quest'ultimo non potrà risultare inferiore a quello che poi sarà il costo effettivo a distanza di un anno.**

- Il sottoscritto si impegna, **a pena di esclusione**, a comunicare entro il **20 gennaio** immediatamente successivo all'assunzione, la dichiarazione dell'ammontare del costo salariale** effettivamente sostenuto nell'anno precedente. (Il datore di lavoro dovrà, con tale comunicazione dichiarare il costo salariale annuo **effettivo**, specificando le varie voci che lo compongono)
- **N.B.:** L'ammissione della domanda relativa al primo anno di assunzione consente di accedere ai benefici anche per gli **eventuali** anni successivi al primo, per i quali sarà sufficiente, ma **indispensabile**, l'invio annuale della comunicazione del costo salariale lordo annuo effettivamente sostenuto entro il termine del 20 gennaio di ogni anno a pena di esclusione dal beneficio.**

| | | |
|--|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Rimborso forfettario parziale per spese → (per assunzione di disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%) | <input type="checkbox"/> | necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile |
| | <input type="checkbox"/> | per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro |
| | <input type="checkbox"/> | per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile |

L'intervento è iniziato in data/...../..... ed è terminato il/...../.....

La spesa presunta per il suddetto intervento ammonta a complessivi € IVA ESCLUSA

Allegati: relazione nel quale sia evidenziata l'utilità dell'intervento
 preventivi di spesa lavori e/o attrezzature

- L'azienda si impegna, **a pena di esclusione**, a comunicare i dati necessari per la quantificazione del rimborso, completi di circostanziata e documentata **rendicontazione** delle spese sostenute, mediante presentazione alla Provincia di apposita comunicazione entro il **20 gennaio successivo al termine dei lavori** **.

- ▶ L'azienda è a conoscenza che, qualora sussistano tutti i presupposti, il beneficio economico dell'agevolazione richiesta sarà riconosciuto, **compatibilmente con le risorse disponibili**, nel rispetto della graduatoria formulata dalla Provincia;
- ▶ Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. N. 196/03, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene avanzata.

data

Timbro e firma del legale rappresentante

Note: * si invita a prendere visione, periodicamente, la "nota informativa" pubblicata sul sito: <http://www.provincia.milano.it/lavoro>
 ** La modulistica è disponibile sul sito sopra citato.

Legge 247 del 2007 sul Protocollo Welfare

Legge 24 dicembre 2007 n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
(G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007)

Art. 1.

.....ESTRATTO.....

37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:

.....*omissis*.....

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). – 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

e) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperienza del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».

..... *omissis*.....